



COMUNE DI MAGLIASO

Ordinanza municipale sulle agevolazioni di parcheggio

Ordinanza municipale sulle agevolazioni di parcheggio

(del 23 luglio 2018)

IL MUNICIPIO DI MAGLIASO

richiamati

- l'art. 3 della Legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958;
- l'art. 48 cpv. 2 dell'Ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979;
- l'art. 5 della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985;
- gli articoli 107, 192 LOC e 44 RALOC;
- gli art. 123 e seguenti del Regolamento comunale 28 ottobre 2002;

o r d i n a:

Art. 1 – Scopo

1. La presente ordinanza regola le agevolazioni di parcheggio a favore dei titolari di autoveicoli leggeri.
2. Il Municipio di Magliaso può definire le aree di parcheggio agevolato.
3. Chi ne ha diritto, ai sensi dell'art. 2, può chiedere l'autorizzazione per posteggiare in queste aree senza limitazione di tempo a condizione che non gli sia possibile disporre di un posteggio su suolo privato.

Art. 2 – Autorizzazione

1. Può chiedere il rilascio di un'autorizzazione il titolare di autoveicoli regolarmente immatricolati che risulta legalmente annunciato nel Comune, che esercita un'attività in modo duraturo nelle immediate vicinanze dell'area di parcheggio **o è possessore di un natante**, e precisamente:
 - a) il membro di economia domestica per un massimo di un autoveicolo leggero;
 - b) il titolare o il dipendente di negozi, esercizi pubblici o attività commerciali;
 - c) i docenti dell'Istituto scolastico comunale e gli impiegati dell'amministrazione comunale;
 - d) **i possessori di natanti regolarmente immatricolati e stazionati nel porto comunale di Castellaccio.**
2. Il rilascio dell'autorizzazione **ai richiedenti di cui alle lett. a) e b) cpv. 1** è subordinato alla prova, ~~da fornire da parte dei richiedenti~~ **degli interessati**, che l'immobile in cui risiedono o esercitano l'attività non possiede e non può creare alternative di posteggio.
3. I visitatori, coloro che svolgono lavori temporanei o che ne giustificano un bisogno, possono chiedere un'autorizzazione temporanea della durata massima di 6 giorni.

Art. 3 – Numero di autorizzazioni

1. Il numero complessivo di autorizzazioni rilasciate dipende dalla disponibilità di posteggi della singola area, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni di cui all'art. 2 e degli utenti che effettuano soste limitate nei limiti previsti per la zona di parcheggio.
2. Il Municipio in casi particolari può limitare il numero delle autorizzazioni per ogni area.



COMUNE DI MAGLIASO

Ordinanza municipale sulle agevolazioni di parcheggio

Art. 4 – Effetti

1. L'autorizzazione consente al titolare di parcheggiare il proprio autoveicolo nelle aree definite, ~~dal lunedì al sabato~~, **tutti i giorni** e senza limitazioni di tempo.
2. **L'autorizzazione rilasciata agli utenti del porto di Castellaccio, oltre al posteggio nelle aree definite, consente di stazionare anche sul posteggio a lago di Castellaccio, durante il periodo dal 1° ottobre al 31 marzo.**
3. L'autorizzazione è limitata alla zona per cui è stata rilasciata e non dà diritto a riservare un posto, ma solo ad usufruire degli stalli momentaneamente liberi.

Art. 5 – Validità

1. L'autorizzazione ha validità dal momento del rilascio e al massimo fino alla fine dell'anno civile di riferimento.
2. In casi particolari può essere concessa anche per periodi inferiori.
3. Tutte le autorizzazioni rilasciate sul territorio comunale scadono di regola al 31 dicembre.

Art. 6 – Contrassegno

1. Per ogni autorizzazione viene rilasciato un apposito contrassegno, che assume validità con il timbro che attesta l'avvenuto pagamento della tassa dovuta.
2. Sul contrassegno sono registrati il numero di targa dell'autoveicolo, l'area di stazionamento e la validità.
3. **Per gli utenti del porto sarà registrato il numero di targa dell'autoveicolo abbinato al numero di targa del natante e al numero d'ormeggio, l'area di stazionamento e la validità.**
4. Il contrassegno deve sempre essere esposto in modo visibile dietro il parabrezza dell'autoveicolo in sosta.

Art. 7 – Procedura di rilascio

1. L'autorizzazione è rilasciata e rinnovata dal Municipio, tramite la Cancelleria comunale.
2. La richiesta deve essere inoltrata, tramite apposito modulo, unitamente ai seguenti documenti:
 - a) fotocopia della licenza di circolazione dell'autoveicolo;
 - b) eventuale estratto dal Registro di commercio;
 - c) prova dell'assenza di alternative di parcheggio rilasciata dall'amministratore dello stabile o dichiarazione di non poter disporre di un posteggio su suolo privato;
 - d) fotocopia licenza di navigazione del natante.**
3. Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti per ottenere l'autorizzazione.
4. Alla scadenza, la richiesta di rinnovo va presentata da parte del titolare. Restano esclusi il rinnovo automatico nonché il diritto ad ottenere il rinnovo.

Art. 8 - Tassa

1. La tassa per il rilascio dell'autorizzazione è stabilita come segue:

Autorizzazione di lunga durata

mensile CHF 70.00

annuale CHF 400.00

Autorizzazione temporanea (fino a un massimo di 6 giorni)

CHF 8.00 per giornata



COMUNE DI MAGLIASO

Ordinanza municipale sulle agevolazioni di parcheggio

Autorizzazione per utenti del porto di Castellaccio

annuale CHF 100.00

2. La tassa è riscossa anticipatamente per l'intero periodo di validità.
3. Autorizzazioni non più utilizzate sono da ritornare alla Cancelleria comunale. Il rimborso della tassa per i mesi non utilizzati è fatto a partire dal mese successivo alla data di restituzione.
4. Sono previste le seguenti agevolazioni sulle autorizzazioni di lunga durata:
 - autorizzazione limitata fino a tre giorni fissi la settimana:
per giorno fisso CHF 10.00/mese CHF 100.00/anno

Art. 9 – Revoca

1. L'autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni tempo per motivi d'interesse pubblico.
2. Essa può essere pure revocata qualora sia stata ottenuta con indicazioni inveritiere o se il titolare non si attiene alle disposizioni legali o alle condizioni cui è sottoposta.
3. La revoca per motivi di cui ai capoversi precedenti e per un periodo superiore a due mesi dà diritto alla restituzione dell'importo anticipato a contare dal mese successivo alla data della revoca.

Art. 10 – Rimedi di diritto

1. Contro le decisioni di cui agli articoli 8 e 9 è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 10 giorni dalla notifica.
2. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Art. 11 – Sanzioni

1. Le infrazioni alla segnaletica delle aree di parcheggio sono sanzionate dagli organi di polizia a norma della Legge federale sulla circolazione stradale.
2. Le infrazioni alla presente ordinanza sono regolate dalla procedura di contravvenzione in conformità con gli artt. 145 e seguenti della LOC.
Resta riservata al Municipio la facoltà di revoca dell'autorizzazione.

Art. 12 – Abrogazione e entrata in vigore

La presente ordinanza abroga la precedente Ordinanza municipale sulle agevolazioni di parcheggio del 21 dicembre 2009.

Essa entra immediatamente in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

R. Citterio

M. Rezzadore

Adottata dal Municipio con R.M. n° xxxx del 23 luglio 2018.

Pubblicata agli albi e sul sito comunali per un periodo di trenta giorni a decorre dal 20 agosto 2018, tenuto conto delle ferie previste dall'art. 16 LPAm.